

IL PRINCIPIO DELLE OTTO ORE DI LAVORO .. E LA SUA ODIERNA APPLICAZIONE ::

Pubblichiamo questo interessantissimo articolo di FRANCESCO FASOLIS, collaboratore della bella Rivista « La Stirpe » diretta da EDMONDO ROSSONI, per dimostrare il contributo ideale dato dai nostri studiosi ai risultati pienamente soddisfacenti a Londra dal Convegno delle cinque Nazioni. Le norme stabilite, che diventeranno legge umana e buona per tutto il mondo, sono state in parte suggerite dal nostro rappresentante Prof. De Michelis che ha saputo trarre le migliori conclusioni dal lavoro precedentemente svoltosi in Italia.

È necessità naturale che il lavoro sia limitato nella sua durata. L'uomo infatti non può impiegare, lavorando, nelle ventiquattro ore della giornata, che una parte della sua forza vitale: l'altra deve dedicarla sia al soddisfacimento dei suoi bisogni, sia a quell'onesto svago che impedisce l'abbruttimento della vita.

La riduzione delle ore di lavoro costituisce poi una necessità del moderno progresso. Dal momento infatti che i perfezionamenti e le moderne invenzioni accrescono il rendimento della produzione, i salariati sarebbero defraudati nei loro diritti se non partecipassero coll'applicazione di minor lavoro a tale maggior rendimento; perchè i nuovi ritrovati, le nuove invenzioni rendono la produzione più celere e redditizia e quindi necessaria una minore quantità di lavoro.

Infine la sempre maggiore divisione del lavoro, che tende a restringere per l'operaio la possibilità di coltivare convenientemente le sue attitudini personali, è causa che ne sia inceppato il progresso intellettuale per modo da rendersi necessario che con una riduzione delle ore di lavoro, quello, a mezzo dello studio ed anche di una bene intesa ricreazione, eviti quell'abbruttimento che può prodursi per la ripetizione continuata delle stesse mansioni.

La riduzione delle ore di lavoro deve rialzare moralmente ed intellettualmente il lavoratore, deve permettergli di essere almeno per alcune ore del giorno, non soltanto macchina lavoratrice, ma anche un essere che partecipa di quei godimenti della vita cui ogni uomo ha diritto. Ben disse in proposito, negli ultimi tempi della sua vita il Presidente Harding « di essere da molto tempo convinto che la giornata di 10 ore (e cioè una giornata eccessiva) forma un operaio che non entra nella vita sociale come buon citta-

dino, come buon lavoratore e buon elemento di stabilità ».

Ragioni queste le quali da sole giustificano appieno che la durata del lavoro debba essere limitata, senza che sia d'uopo far ricorso ai vieti e vani argomenti posti innanzi dai socialisti i quali considerano soltanto tale limitazione come un mezzo per emancipare l'operaio liberandolo, sia pure solo in parte, dallo sfruttamento del padrone, e per prepararlo alle lotte civili e politiche, e come un portato della maggiore coscienza che hanno i lavoratori dei loro diritti; quasi che una necessità che si spiega con ragioni d'ordine economico e sociale dovesse essere fondata sulla prepotenza e sulla sopraffazione!

Erroneo è pure il principio secondo il quale dovrebbe ridursi la giornata lavorativa, in quanto lavorando di più si toglia il lavoro ad altri operai. Non è per vero col diminuire le ore di lavoro che si riesce a far lavorare un maggior numero di operai, ma solo migliorando la produzione e quindi aumentandola; essendo risaputo che ogni miglioramento, il quale abbia per conseguenza di accrescere la produzione, e conseguentemente di diminuire i costi, invece di togliere il lavoro ad alcuno, fa lavorare un maggior numero di operai. La mancanza di lavoro, disse il Brentano, **in un pregevole** suo studio sulla durata del lavoro e la sua produttività, originano invece dalla fluttuazione causata dall'estendersi e dal rallentarsi di ogni movimento economico, gettando tale rallentamento sul lastrico tutti gli operai che nel periodo precedente erano stati occupati; influiscono ancora su quelle — aggiunte — le condizioni di sbocco dei prodotti di industrie che sono utilizzati soltanto in certe stagioni, ed infine la grande affluenza che si verifica circa certe branche della

produzione, e la demoralizzazione di molti operai durante il periodo di ristagno che è stato occasionato da tali fluttuazioni.

Come del pari errano coloro i quali, per combattere l'adozione delle otto ore di lavoro, dicono che l'operaio è interessato nella produzione non meno del capitalista, essendo anch'egli non solo produttore, ma anche consumatore, e come tale dovendo cercare di produrre il più possibile beni di ogni genere e di procurarseli colla minore spesa. Cosa che porterebbe alla conseguenza, aggiungono, che, diminuendo la produzione ed aumentando il costo delle cose necessarie alla vita, gli operai sarebbero seriamente danneggiati. Proposizione — osserviamo — che parte dall'erroneo presupposto che la riduzione ad otto ore della giornata lavorativa, produca, in ogni caso, una diminuzione della produzione, prescindendo dalla presa in considerazione dei sempre nuovi perfezionamenti i quali rendono necessaria una sempre minor quantità di lavoro, e di tutti quei fatti e condizioni che meglio vedremo nel corso della presente trattazione, servono ad impedire la diminuzione della produzione.

Abbiamo detto che il variare della durata del lavoro deve essere posto in relazione, sia col crescere dei bisogni d'ordine intellettuale e morali la cui necessità di soddisfazione è risentita dal lavoratore, sia ai progressi introdotti nella produzione. Conseguenza di ciò si è che la giornata lavorativa venne sempre col progresso del tempo a comprendere un minor numero di ore. Un secolo fa sarebbe stato impossibile parlare di otto ore di lavoro e di leggi che le medesime imponessero, perchè allora le condizioni in cui avveniva la produzione non permettevano che il lavoro fosse così ridotto; mentre la mentalità dei lavoratori, che non sentivano alcun bisogno che non fosse strettamente materiale, forse avrebbe fatto sì che il maggior tempo lasciato libero dal lavoro fosse soltanto impiegato nelle gozzoviglie e negli sprechi con danno incalcolabile della classe lavoratrice. Non più così ora che la legge sulle otto ore di lavoro è stata in moltissimi Stati introdotta sia pure con convenienti limitazioni nei casi in cui l'applicazione del principio sia dannoso all'industria ed al commercio. Quantunque non si possa affermare che tale principio sia senz'altro assorto a disposizione legislativa senza passare attraverso a successive fasi. Poichè la riduzione ad otto ore della giornata lavorativa fu stabilita dapprima nei riguardi di determinati rami soltanto della produzione in forza di private conven-

zioni tra datori di lavoro ed operai; in seguito poco alla volta il principio cominciò ad assumere forza legislativa.

A proposito però di leggi determinanti la durata del lavoro di otto ore fu osservato da taluno che esse vengono ad urtare contro i principii della libertà in quanto gli operai dovrebbero essere lasciati liberi (come del resto lo dovrebbero essere i padroni) di regolare l'impiego del loro tempo e del loro denaro, essendo solo essi giudici del loro interesse. Ma ciò non è vero, perchè si deve riconoscere che nel regime della grande industria di fatto non si riscontra tale libertà: l'operaio per vero deve entrare ed uscire dallo stabilimento ad una data ora, non può a suo beneplacito uscire e rientrare; poichè le esigenze dell'industria impongono che siano adottati orari uniformi e non lasciati all'arbitrio dei lavoratori.

Così stando le cose mai si potrà parlare di lesione del diritto individuale nei riguardi di una legge che stabilisca obbligatoriamente la limitazione del lavoro ad otto ore; solo si può discutere se una tale riduzione della giornata lavorativa sia o non sia favorevole al benessere dell'economia pubblica e della stessa classe lavoratrice; ma per giudicare in proposito occorre riferirsi non a casi singoli, ma alla generalità dei lavoratori.

D'altra parte d'uopo è riconoscere che la maggior parte delle volte l'intervento legislativo non si propone lo scopo di introdurre *ex novo*, e di fatto non introduce, nell'industria e nel commercio, una limitazione alla libertà del lavoro, ma piuttosto disciplina soltanto un movimento spontaneamente prodottosi in forza del quale le otto ore di lavoro in molti rami della produzione costituiscono un fatto compiuto, una conquista dei lavoratori, determinando regole di applicazione affinchè la riduzione della giornata lavorativa a sole otto ore non produca perniciose conseguenze, abbia una stabilità vera al di sopra della fluttuazione degli eventi economici e delle classi da cui dipende l'applicazione. Anzi sotto questo punto di vista è innegabile l'impellenza dell'intervento del legislatore perchè altrimenti, come ebbe a rilevare la nota diretta in data 22 luglio 1921 dall'Inghilterra alla Società delle Nazioni, se le otto ore di lavoro fossero stabilite soltanto in forza di private convenzioni, queste permetterebbero il sorgere della ingiustizia che delle otto ore beneficiassero i soli operai organizzati, i quali la riduzione del lavoro avessero imposto con mezzi più o meno violenti, e che nello stesso tempo

uegli industriali i cui operai non avessero im-
 -tosto quella riduzione di lavoro si trovassero in
 a posizione privilegiata in confronto di co-
 loro che tale riduzione avessero dovuto subire.

Troppo per le lunghe ci porterebbe un par-
 ticolare esame comparativo delle varie leggi che
 nei diversi Stati introdussero il principio della
 giornata lavorativa di otto ore. Dati i limiti che
 i sono imposto ritengo conveniente di fare
 soltanto un fugace accenno alla legislazione stra-
 niera ed un rapido esame delle nostre disposi-
 zioni legislative essendo mio intendimento più
 che altro di discorrere delle conseguenze eco-
 nomiche dell'introduzione delle otto ore di la-
 voro e di quanto occorre fare perchè una tale
 riduzione del lavoro non sia pregiudizievole alla
 nostra economia. Del resto ritengo veramente
 zioso fare una critica della nostra e delle leggi
 degli altri Stati diretta a rilevarne le manche-
 -olezze, perchè, siccome è impossibile stabilire
 con norme fisse ed uguali, senza tenere conto
 delle peculiari circostanze dei singoli casi, la
 durata del lavoro nei riguardi di tutti i rami
 della produzione, soltanto all'atto pratico e di
 mano in mano che se ne sente la necessità si
 può con singole disposizioni legislative o rego-
 lamentari togliere di mezzo le difficoltà che
 presenta l'applicazione del principio generale.
 Riferendoci all'Italia anzi possiamo dire che,
 avendo la legge stabilito la possibilità di ema-
 nare nuovi regolamenti, ha tolto ragione ad ogni
 critica che avrebbe potuto farsi se tale possibi-
 lità fosse stata esclusa, dando modo di intro-
 -urre nella legge tutte le varianti che dalla pra-
 tica fossero suggerite. Ciò avvenne, ad esem-
 pio, in Francia ove nel dicembre 1922 già si
 contavano 26 regolamenti che disciplinano l'ap-
 -licazione della legge del 1919.

Il nostro legislatore determinando la durata
 del lavoro in otto ore giornaliera e 48 settimanali
 seguì l'esempio di altri Stati i quali nella impor-
 tante riforma l'avevano preceduto. Il principio
 infatti era già stato accolto, sebbene non sempre
 nella sua interezza, in Austria, in Danimarca,
 nella Cecoslovacchia, nella Finlandia, in Germa-
 -ia, nella Repubblica dell'Equatore, in quella di
 Panama, nella Spagna, nel Messico, nella Sviz-
 -zera, in Francia, nella Repubblica dell'Uruguay,
 nella Jugoslavia. E non è a dirsi che l'esempio
 dell'Italia non sia a sua volta stato seguito da al-
 -tri Stati. Vediamo infatti che nel 1923 le otto
 ore di lavoro furono introdotte in Argentina,
 -nella provincia di Tucuman; mentre nella Sve-
 -venne prorogata di altri tre anni una legge
 -le otto ore di lavoro votata nel 1920. E recen-

tamente, per quanto si riferisce all'Alta Slesia
 Polacca, con deliberazione 17 gennaio 1925, tra
 i rappresentanti delle associazioni padronali e dei
 lavoratori venne convenuta la giornata lavorativa
 di otto ore nella metallurgica dello zinco e del
 piombo, ed anche nell'industria siderurgica, cir-
 ca la quale in linea provvisoria e soltanto per sei
 mesi venne mantenuta la giornata lavorativa di
 10 ore.

Si può anzi affermare che il carattere predom-
 inante delle lotte circa il lavoro di questi ul-
 timi tempi è rappresentato dalla resistenza oppo-
 sta dagli operai ad ogni attentato contro le otto
 ore da loro conquistate. Ciò, ad esempio, si ve-
 rificò in Danimarca ove alla denuncia presentata
 pel 1° aprile 1923 del contratto nazionale del
 17 maggio 1919 presentata dalla Federazione Da-
 nese dei datori di lavoro alla Confederazione del
 Sindacato, venne risposto dal capo del partito
 operaio sociale democratico, sig. Stauning, con
 una nuova proposta di legge sulle otto ore di la-
 voro; ed in Svizzera ove, essendosi riuscito ad in-
 taccare la conquista operaia con una legge che
 ammette la durata della settimana di lavoro
 possa prolungarsi fino a 54 ore, sia pure sol-
 tanto in caso di grave crisi, venne provocata
 dall'Unione Sindacale una domanda di referen-
 dum che raccolse 200 mila firme, e cioè un nu-
 mero più che sufficiente per ottenere a sensi
 della Costituzione la revisione della legge.

In pochissimi Stati gli operai non riuscirono
 ancora nella loro conquista: ad esempio nel
 Giappone ove il ritardo si giustifica pel fatto
 che colà l'industria è ancora in gran parte li-
 mitata a quel lavoro a domicilio nel quale il
 sistema delle otto ore è pressochè inattuabile:
 e d'altronde il paese, in cui finora le leggi sta-
 tuirono solo in ordine al lavoro delle donne e
 dei fanciulli, non è ancora maturo alle impor-
 tante riforme; ragione quest'ultima che rende
 difficile la riforma stessa nelle Indie, nella
 China, nella Persia, nel Siam e nell'Africa del
 Sud.

Non tarderà molto però che le otto ore di
 lavoro formeranno la regola della giornata la-
 vorativa.

Non bastò a ritardare l'avvento quella guerra
 che ha sconvolto tutti gli Stati belligeranti e
 neutrali. Non è punto vero che quella abbia
 reso necessario il ritardo dell'adozione delle otto
 ore di lavoro per rimediare allo spostamento
 prodotto da essa, come si afferma in alcuni
 Stati, quali la Serbia e l'Estonia i quali soste-
 gono che per la stabilizzazione delle loro eco-
 nomie, anzichè di riduzione si deve parlare di

aumento di durata del lavoro. Noi diciamo anzi che la guerra fu una delle cause per cui il principio delle otto ore fece passi da gigante. Non bisogna infatti dimenticare che la guerra contribuì moltissimo alla elevazione delle masse: i combattenti tornati alle loro case dopo avere sofferto gravi disagi ebbero una nuova idea della vita, compresero tanto più il bisogno di innalzarsi, di migliorare la loro istruzione, e la necessità di avere del tempo disponibile per dedicarsi al loro perfezionamento. E se per un momento parve il bolscevismo trionfasse e distogliesse l'operaio dal lavoro produttivo, si trattò di un trionfo di breve ed effimera durata, dovuto più che altro alle intemperanze di quelle categorie di lavoratori le quali, anzichè sopportare i danni del flagello, essendo rimaste alle loro case ad usurpare i posti lasciati vuoti dai combattenti, avevano, non differentemente dai così detti pescecani, ritratto un utile da un avvenimento che per la generalità era stato disastroso.

Non quindi l'imposizione demagogica, ma un senso di più elevata civiltà fu la causa del trionfo della giornata delle otto ore di lavoro.

La verità di quanto affermo è dimostrata dall'esempio dell'Italia. Noi infatti vediamo che nel nostro paese il progetto presentato dal Ministro Ferraris nel febbraio 1920, e cioè in pieno bolscevismo, divenne legge dello Stato soltanto il 15 marzo 1923. Dovette attendere l'avvento di quel fascismo che dagli incoscienti ed ignoranti è vilmente accusato di trascurare gli interessi dei lavoratori. Il Governo fascista osò imporre il principio delle otto ore, non con una ordinaria legge, ma con un Decreto-legge, e cioè colla sola responsabilità sua non condivisa dal voto delle due Camere. Vero che già in precedenza un Decreto del 15 maggio 1919 aveva stabilito la giornata di otto ore per il personale delle imprese private di ferrovie, tramvie e vie di navigazione interna di servizio pubblico, seguito da un successivo Decreto 15 Giugno 1919 che le otto ore aveva accordato al personale delle ferrovie dello Stato. Ma, se si eccettuano tali disposizioni legislative non accordate spontaneamente ma imposte ad un Governo pauroso ed inetto, la disciplina del lavoro in Italia poggiava soltanto su contratti collettivi.

Come mai fu proprio il Governo fascista a prendere per via di legge quel coraggioso provvedimento? La risposta non è difficile se si pensa alle idealità cui tale Partito si ispira: valorizzazione della Nazione e valorizzazione del lavoro che si raggiungono coll'ordine e col ristabili-

mento della disciplina, colla selezione dei valori, colla costituzione della lotta di capacità alla lotta di classe, opponendo, come giustamente si disse, all'idiota formula dell'uguaglianza democratica la valorizzazione dell'uomo in quanto è valore produttivo, agli egoistici tentativi di sopraffazione di una classe su un'altra, quello della reciproca cooperazione rettamente intesa; cooperazione la quale costituì la ragione del sorgere e la giustificazione dei nostri Sindacati fascisti. Si comprende che solo il Governo fascista era in grado di imporre l'obbligo delle otto ore di lavoro se si pensa che, differentemente dai precedenti Governi di tinta, qual più quale meno, bolscevica, egli si propose di rivolgersi non alle insane cupidigie, ma al buon senso dei lavoratori richiamandoli alla realtà della vita, alla impossibilità di raggiungere colla prepotenza e la distruzione quei miglioramenti e quell'innalzamento del quale i disagi della guerra e l'accresciuta cognizione del loro valore li rendevano degni.

Ma tempo è ormai che, lasciata la parte dirò così, espositiva della genesi dello svolgimento del principio delle otto ore di lavoro, veniamo ad esaminare piuttosto l'essenza del principio stesso, le sue conseguenze economiche e le circostanze e provvidenze necessarie affinchè la sua applicazione non sia causa di danni.

Si osserva da molti che la riduzione della giornata lavorativa, non accoppiata ad una corrispondente riduzione dei salari, aumenta le spese di produzione per modo che la produzione indigena viene ad essere sopraffatta da quella straniera nel caso che nello Stato straniero il regime delle otto ore non sia ancora adottato, o lo sia solo parzialmente o in modo precario con contratti collettivi ammettenti deroghe più o meno facilmente accordate o delle tolleranze più o meno segrete.

Sarebbe follia affermare che in tale proposizione nulla si contenga di vero. Ammesso che la giornata lavorativa di otto ore sia applicata soltanto in certi paesi, o nei vari luoghi con criteri diversi, è certo che quelli in cui la giornata lavorativa non è stata allo stesso modo ridotta vengono a trovarsi in condizione di superiorità in confronto di quelli nei quali tale riduzione avvenne. Quindi si rende necessario che con un accordo internazionale si cerchi di disciplinare in base a criteri tipici di base la durata del lavoro. Ed è appunto per tale considerazione che la Conferenza Internazionale tenuta a Washington nell'ottobre-novembre 1919 aveva creduto opportuno di stabilire con una

speciale convenzione regole e norme tipiche in base alle quali avrebbero dovuto essere conformate nei vari Stati le leggi relative alla durata del lavoro.

Non starò qui a riportare i 22 articoli di cui si compone tale convenzione, mi limito a dire che essa finora non venne ratificata per parte di tutti i 55 Stati che appartengono all'Ufficio Internazionale del Lavoro. Solo alcuni di essi e precisamente la Grecia, la Rumania, l'India, la Cecoslovacchia, la Bulgaria e l'Italia hanno proceduto a tale ratifica, mentre gli altri tale atto non hanno ancora compiuto. Alcuni di essi anzi non hanno neppure risposto a certe domande di schiarimenti che loro aveva rivolto l'Ufficio Internazionale del Lavoro!

Non è a credersi però che tale mancata ratifica in molti casi non abbia avuto giusto fondamento. Difatti per alcuni Stati la ratifica non potè avvenire a causa del fatto che molte disposizioni di quella convenzione erano contrarie al diritto vigente in essi: mentre per altri Stati furono di impedimento difficoltà vere e proprie d'ordine generale, economico, politico e morale.

Per tale ragione non può sorprendere se si riscontrano differenze nelle varie legislazioni circa l'applicazione del principio delle otto ore lavorative. Così non tutti i paesi, che hanno introdotto l'orario di otto ore, la pensano allo stesso modo circa l'esenzione della piccola industria e circa l'esenzione di certi servizi pubblici e di certe categorie dell'industrie dei trasporti. Ad esempio nel Lussemburgo sono esentate le industrie che occupano meno di 20 operai; mentre in Serbia il minimo è ridotto a 15, nella Svezia a 4, nell'Africa del Sud a due, nella Lituania a tre. Nel Lussemburgo inoltre sono esentate dall'applicazione delle otto ore le Società esercenti strade ferrate; principio quest'ultimo pure applicato in Svizzera per le imprese private di comunicazioni.

Anche circa la durata del lavoro troviamo differenze tra i vari Stati. In alcuni la durata del lavoro è limitata tra i vari Stati. In alcuni la durata del lavoro è limitata a 12 ore al giorno senz'altro (es. in Austria), in altri Stati il limite è solo stabilito in 48 ore la settimana; cosa che fa luogo ad una differenza molto importante, perchè in quest'ultimo caso è possibile il riparto delle ore di lavoro settimanali in modo diverso nei vari giorni lavorativi, per modo che viene facilitato l'accordo di una mezza giornata di riposo, e può essere stabilito un riposo settimanale di 2 ore, ciò che non implica il semplice principio della otto ore.

Un'altra differenza si riscontra circa il riparto delle otto ore di lavoro su un periodo superiore alla settimana; cosa ammessa da qualche legislazione e che in certi casi rappresenta una vera necessità, perchè è indiscutibile che il principio delle otto ore di lavoro giornaliera e delle 48 settimanali non può trovare conveniente applicazione nelle industrie in cui il lavoro è a squadre. In tale evenienza l'art. 2 lettera c) della Convenzione di Washington aveva ammesso che il riparto delle otto ore avvenisse su un periodo di tre settimane a condizione che la media del lavoro in tale periodo non sorpassasse le otto ore giornaliera e le 48 settimanali. Ora tale principio fu differentemente applicato dalle varie legislazioni. Così mentre in qualche Stato il riparto avviene in più di tre settimane, in altre, pur conservandosi il principio del riparto in tre settimane, è ammesso un massimo superiore a 48 ore per settimana. Ad esempio in Cecoslovacchia è ammesso un periodo di 4 settimane per il riparto delle 192 ore, in Serbia il periodo di 3 settimane con un massimo di 60 ore.

Anche per quanto si riferisce all'intervento delle organizzazioni patronali ed operaie per la applicazione di quei principii di deroga nei casi in cui la durata delle otto ore non sia applicabile, e di cui all'art. 5 della Convenzione, non tutte le legislazioni stabiliscono le stesse modalità. Così in alcune è imposto soltanto il semplice obbligo di consultare le organizzazioni senza che sia necessario intervenga un accordo formale; in altre non è neppure stabilito alla pubblica autorità l'obbligo di sentire il parere delle organizzazioni prima di assentire alle deroghe al principio delle otto ore (es. la Serbia e la Svizzera).

Una grande disparità di disposizioni noi riscontriamo poi tra le leggi dei diversi Stati per quanto si riferisce alle deroghe permanenti e temporanee alla giornata lavorativa di otto ore; disparità di poco momento per quanto riguarda le deroghe permanenti, ma di molta importanza circa quelle temporanee. Così mentre certe legislazioni permettono ore supplementari di lavoro senza che sia necessario indicarne i motivi o per motivi differenti da aumento a causa di lavoro straordinario, altre stabiliscono i singoli casi, in cui le deroghe possono essere concesse. In proposito occorre però osservare, quasi a parziale scusa di tali discordanze, che la Convenzione di Washington non aveva stabilito regole precise. Essa si era limitata a stabilire la necessità, per potersi accordare deroghe, della

esistenza di lavoro straordinario, del preventivo consenso delle organizzazioni dell'intervento dell'autorità pubblica, e dell'obbligo di ricompensare le ore suppletive di lavoro con un aumento del 25 % in confronto del salario ordinario.

Infine il precetto dell'art. 1° della Convenzione, secondo il quale le disposizioni restrittive della giornata lavorativa possono essere sospese in caso di guerra o di avvenimenti che mettano in pericolo la sicurezza nazionale, è stato esteso fino a comprendere in alcune legislazioni ragioni d'ordine economico che certo non possono essere comprese nella dizione dell'art. 14 suddetto.

Parlando più propriamente della legge italiana noi dobbiamo osservare che essa è in genere conforme alle disposizioni contenute nella Convenzione di Washington.

La sua portata però sorpassa quella di quest'ultima la quale si riferisce soltanto alle aziende industriali, comprese fra queste quelle di trasporto e di manutenzione delle merci nei docks, negli scali e nei depositi, ad esclusione della industria dei trasporti a mano. La legge italiana infatti riguarda sia gli esercizi industriali che quelli commerciali. Altre differenze si riscontrano anche in altri punti. Così le otto ore di lavoro non sono applicate secondo la legge italiana ai commessi viaggiatori, mentre la Convenzione di Washington tace al riguardo. D'altra parte la legge italiana non si estende al lavoro eseguito a bordo delle navi, agli uffici e servizi pubblici anche se eserciti da assuntori privati, (esclusione che non si aveva nel progetto Turati), circa i quali tutti dichiara di

provvedere a parte. La nostra legge si scosta inoltre dalla Convenzione circa la misura dell'aumento del salario nel caso del lavoro straordinario, perchè determina che tale aumento non possa essere inferiore, non al 25 % come è detto nella Convenzione, ma solo al 10 %. D'altronde **non stabilisce alcun** divieto di diminuzione di salario a causa della diminuzione delle ore di lavoro, seguendo in ciò quanto era stato stabilito dalla Conferenza di Washington, la quale aveva respinto una **mozione per far decretare** il divieto della diminuzione dei salari, e solo aveva ammesso che la legge delle otto ore non potesse fare ostacolo al mantenimento delle condizioni più favorevoli già in vigore o già convenute per tutti o parte degli operai di un paese, e neppure ai negoziati in corso circa pretese dei lavoratori per condizioni più vantaggiose di quelle contenute nella Convenzione. Disposizione che non sappiamo per quale ragione non sia stata riprodotta dalla nostra legge. La quale invece, ovviando ad una manchevolezza che si riscontra nella Convenzione e con opportunità assai lodevole in quanto tolse abusi cui dava luogo, ad esempio, in precedenza la legge speciale sulle otto ore vigente per il personale ferroviario, reputò necessario definire con precisione che cosa si debba intendere per lavoro effettivo, avendo esplicitamente dichiarato che nel lavoro effettivo non sono comprese quelle occupazioni che richiedono per la loro natura, o per la specialità del caso, un lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia. Cosa che non avevano creduto di fare nei loro progetti il Turati e lo stesso ministro Ferraris!

F. FASOLIS.

